II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 1978

che approva determinati trasporti di carni bovine effettuati nel 1977 dall'organismo d'intervento tedesco

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(78/428/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2305/70 del Consiglio, del 10 novembre 1970, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore delle carni bovine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 496/78 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, lettera h),

considerando che, a norma dell'articolo 1, dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CEE) n. 2305/70, le spese occasionate da determinati trasporti di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento sono imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia ;

considerando che la Repubblica federale di Germania ha comunicato alla Commissione i motivi che hanno reso necessari i trasporti, effettuati nel 1977, di 399 tonnellate di carni bovine prese in consegna dall'organismo d'intervento tedesco, ed ha chiesto l'approvazione per tali trasporti ; che, sulla base dei motivi addotti dalla Repubblica federale di Germania, appare opportuno approvare i trasporti effettuati nel 1977 di un quantitativo massimo di 365 tonnellate di carni bovine prese in consegna dall'organismo d'intervento tedesco ;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CEE) n. 2305/70, sono approvati i trasporti effettuati nel 1977, dei seguenti quantitativi di carni bovine con osso prese in consegna dall'organismo d'intervento tedesco : fino a 365 tonnellate verso la Svizzera.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(2) GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.
(3) GU n. L 249 del 17. 11. 1970, pag. 1.
(4) GU n. L 68 del 10. 3. 1978, pag. 5.